

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 26 MAG. 2021 al
n° 1490 Mod. 3 con
liquidati € 200,00 di cui
per imposta IPOT. € 1



STATUTO

Banda Musicale Angelo Cesaratto 1904 Associazione di Promozione Sociale (o A.P.S.)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Banda Musicale Angelo Cesaratto 1904 – A.P.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Vivaro – frazione Basaldella, Via Tesis n.5 e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- Organizzazione, gestione della scuola di musica per allievi (rif. lett. d).
- Organizzazione dell'orchestra di fiati (Banda Musicale) (rif. lett. d).
- Organizzazione di eventi musicali, culturali, artistici e ricreativi, partecipando ad eventi della stessa natura organizzati da altri soggetti (rif. lett. i).
- Organizzazione di interscambi con altre realtà musicali, con il fine di promuovere la conoscenza



reciproca, la conoscenza del proprio territorio e delle proprie tradizioni (rif. lett. i)

- Organizzazione o partecipazione ad attività di beneficenza (rif. lett. u)

L'associazione ha carattere prevalentemente territoriale e rivolge la propria attività verso soci, familiari e terzi residenti o domiciliati nel Comune di Vivaro e/o nei territori limitrofi (indicativamente i territori della provincia di Pordenone). Gli interscambi musicali sono aperti a realtà nazionali ed internazionali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, nonché le associazioni di promozione sociale, o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. (art. 35 c.3 d.lgs. 117/2017).

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali



regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno indicare l'ubicazione della sede, il codice fiscale e le generalità della persona fisica destinata a rappresentarli.

Per i richiedenti minorenni la domanda viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda è presentata. Il nuovo associato deve versare, successivamente al ricevimento della delibera di ammissione, la quota associativa che verrà determinata dal consiglio direttivo per ciascun esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (la richiesta di consultazione dei libri associativi va inviata al Segretario, in forma scritta o tramite email dell'Associazione, il quale organizzerà la visione dei documenti).

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- partecipare alla vita dell'Associazione, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale e concorrere alle spese dell'associazione secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)



Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- L'organo di controllo;
- Il revisore legale dei conti

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

I soci minorenni possono partecipare ed intervenire all'Assemblea e per la votazione sono rappresentati da un genitore (o da chi ne fa le veci).

Ciascun associato ha un voto.

Il socio può partecipare all'assemblea tramite i mezzi di telecomunicazione, esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta (anche inviata con strumenti informatici), anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o con strumenti informatici, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o consegnata a mano (copia della comunicazione scritta va esposta presso l'albo della Associazione).

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio)

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il bilancio di esercizio;
- approva gli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo o da uno o più soci
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, sullo scioglimento (vedi art. 21 presente statuto e ex Art. 21 c. 3 del C. C.).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal vice-presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

Le funzioni di segretario sono assolve dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e il recesso degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione (compreso l'accettazione di eredità) o ad essa affidati.
- nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario (interno o esterno al Consiglio Direttivo)
- Deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri ai singoli consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- Determinare la quota associativa di ammissione per i nuovi associati e il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi ed alle spese preventivate nell'esercizio;
- Determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- Determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
- Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto per cassa;
- Deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- Dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- Deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al presidente dall'articolo seguente;
- Nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il



parere dell'organo di controllo, ove nominato;

- Predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna dell'associazione;
- Deliberare su programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo sono riservati all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di metà dei consiglieri, il Presidente convocherà l'assemblea per nuove elezioni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

- Inoltra istanze in favore dell'associazione e riscuote da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
- Provvede, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'associazione;
- Adotta in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- Promuove le azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- Provvede, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'associazione.
- Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (Il Segretario)

Il segretario, ove nominato, collabora con il presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'associazione.

In particolare il segretario:

- Cura, in base alle direttive del presidente l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'associazione;
- Esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal consiglio direttivo;
- Cura la tenuta dei libri contabili aggiornando periodicamente le scritture;
- Svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del consiglio direttivo, sottoscrivendo i verbali unitamente al presidente.

ART.11 (l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede



alla nomina dell'Organo di Controllo (durata assimilata al Consiglio Direttivo).

ART.12 (Revisore legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti (durata assimilata al Consiglio Direttivo).

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione denominato fondo comune, è costituito da:

- Dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- Dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- Dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- Dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Dai contributi associativi annuali versati dagli associati;
- Dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal consiglio direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal consiglio direttivo in relazione a determinati



servizi svolti dall'associazione;

- Dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'associazione;
- Dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- Dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non associati nei limiti previsti dal precedente articolo 2;
- Dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e 14 c. 1 del D.Lgs 177/17

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività



in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'associazione avrà luogo per delibera assembleare e per altre cause previste dal codice civile.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23 (Entrata in vigore)

Il presente statuto entra in vigore appena apposta la vidimazione dell'Agenzia delle Entrate.

